

STATUTO dell'"ASSOCIAZIONE PARROCCHIA SAN PAOLO - APS"

Associazione di Promozione Sociale - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, l'"ASSOCIAZIONE PARROCCHIA SAN PAOLO APS" (di seguito "l'Associazione").
2. L'Associazione è un ente del Terzo Settore, apartitico, apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa agisce nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, trasparenza e partecipazione attiva degli associati.
3. L'Associazione utilizzerà nella denominazione, in tutti i documenti e nella comunicazione verso i terzi, la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS".

Art. 2 - SEDE

2.1. La sede legale dell'Associazione è in Montegiorgio (FM) alla Via Dante Mattii n.14.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria.

2.2 L'Associazione può istituire sedi operative e sezioni territoriali con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - DURATA

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 20.

TITOLO II - FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

4.1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lett. d, CTS);
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k, CTS);
- c) promozione e tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 5, comma 1, lett. f, CTS).

4.2. In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) organizzare e gestire manifestazioni folkloristiche, culturali e religiose legate alle tradizioni locali, ed in particolare quelle legate al

patrono San Paolo;

- b) promuovere la partecipazione della comunità locale, con particolare attenzione ai giovani, alla vita associativa e alle tradizioni paesane;
- c) svolgere ogni altra attività culturale, ricreativa e di promozione sociale coerente con le finalità statutarie.

Art. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

5.1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 4, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, secondo i criteri stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 CTS.

5.2. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 6 - ASSOCIATI - CATEGORIE

6.1. Possono essere associati all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e si impegnino a contribuirvi.

6.2. Gli associati si distinguono in:

- a) Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che vengono ammessi successivamente ai sensi del presente statuto;
- c) Soci onorari: persone fisiche od enti che abbiano contribuito in maniera determinante alle finalità dell'Associazione; possono essere esonerati dal versamento della quota annuale.

6.3. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 7 - AMMISSIONE

7.1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare lo statuto e il regolamento interno.

7.2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni. In caso di diniego, il richiedente può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.

7.3. La qualità di associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dal versamento della quota associativa.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

8.1. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali;
- c) accedere ai servizi e alle attività dell'Associazione;

d) esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo.

8.2. Gli associati sono tenuti a:

- a) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) rispettare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) contribuire attivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.

8.3. La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non dà diritto ad alcuna restituzione.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

9.1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o per grave violazione dello statuto.

9.2. Il socio escluso può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 CTS o facoltativo);
- e) il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

10.2. Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione, salvo i rimborsi spese documentati.

Art. 11 - ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

11.1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale. Ogni associato ha diritto a un voto.

11.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. È altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.

11.3. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto (anche per posta elettronica) recapitato agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata, con indicazione di luogo, data, ora e ordine del giorno.

11.4. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei

presenti.

Art. 12 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

12.1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e, ove predisposto, il bilancio preventivo;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e, ove previsto, l'Organo di Controllo;
- c) delibera sull'esclusione degli associati in sede di ricorso;
- d) approva il regolamento interno;
- e) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo statuto o dalla legge.

12.2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E DURATA

13.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. La durata del mandato è di tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

13.2. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.

13.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.4. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive decade dalla carica. In caso di cessazione di un consigliere, subentrerà il primo dei non eletti nell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenze da essa risultante.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

14.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. In particolare:

- a) attua le delibere assembleari e gestisce l'Associazione in conformità alle finalità statutarie;
- b) redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) determina la quota associativa annuale;
- d) delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- e) delibera su acquisti, alienazioni e atti di straordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dall'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto gestionale non riservato all'Assemblea.

Art. 15 - PRESIDENTE

15.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei terzi e in giudizio.

15.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;

sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; può conferire procure speciali previa delibera del Consiglio Direttivo.

15.3. In caso di assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

16.1. L'Organo di Controllo è nominato obbligatoriamente al superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, CTS per due esercizi consecutivi o altri casi previsti dalla legge. Può essere nominato facoltativamente dall'Assemblea in ogni momento.

16.2. L'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 CTS, ivi inclusa la revisione legale dei conti ove tutti i componenti siano iscritti nel registro dei revisori legali.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17.1. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre soci eletti dall'Assemblea, decide in via definitiva, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle controversie tra associati e tra associati e organi sociali. Le sue decisioni sono inappellabili.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE E RENDICONTO

Art. 18 - RISORSE ECONOMICHE

18.1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti;
- c) proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui all'art. 5;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali.

18.2. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 8 CTS).

Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

19.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo e depositato presso la sede almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

19.3. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino € 300.000,00 annui, il rendiconto è redatto nella forma del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 CTS.

19.4. L'Associazione si dota del Registro dei volontari, del Libro degli associati, del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

20.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

20.2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio RUNTS competente, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 CTS.

Art. 21 - RINVIO NORMATIVO

21.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e delle norme di legge vigenti in materia.

